

parole, che ci descrivono alcuni riti de' Secoli antichi. Merita ben anche osservazione particolare l'altra parte della sentenza, cioè, che qualunque volta s'avesse da correggere i Cherici di quelle Chiese, o da giudicare le controversie loro, allora *nulli suorum Clericorum* (vale a dire a mun Ministro Episcopale) *potestatem illos corrigendi vel distringendi tribuat* il Vescovo, ma egli esaminato che avrà l'affare coll' *Advocato Abbate sanctæ Mariæ, qui pro tempore fuerit in Organo, quicquid justum & canonicum est, cum eo definiat*. Per altro chiunque imprende a trattare della Libertà o della Suggezione de' Monisterj, ha sempre d'aver innanzi gli occhi tre generi di Monisterj. Primieramente ve n'ebbe di quelli, che immediatamente erano sottoposti al Vescovo. Niun altro Privilegio ebbero, se non quello o quelli, che il Vescovo loro fondatore, o alcuno de' suoi Successori, ovvero il Metropolitanò aveano conceduti. Secondariamente vi furono Monisterj sotto la protezione del Metropolitanò o della Sede Apostolica, acciocchè con sì fatto padrocinio fossero i beni loro difesi e sicuri, ma restando però illeso, e intatto il diritto spirituale, o la superiorità, come si suol dire, del Vescovo Diocesano. Finalmente il terzo genere di Monisterj fu di quelli, che appartennero al pieno diritto e giurisdizione della Santa Sede, o del Metropolitanò, ad esclusione affatto dell'autorità del Vescovo.

I MONACI del primo genere erano soggetti al Vescovo talmente, che non era in arbitrio loro l'aver Abbate alcuno senza il consenso e confermazione del Vescovo. Dall' Archivio Arcivescovile di Lucca io ricavai e produffii una Carta originale col titolo di *Exemplar*, perchè il Notaio ne avea fatto più d'una copia autentica. Essa contiene l'elezione di Walfredo Abbate fatta da i Monaci di San Salvatore in Sesto della Diocesi Lucchese, e la confermazione e consecrazione dell' Eletto fatta altresì nel 918. da Pietro Vescovo di Lucca, il quale *idcirco tradidit eidem Walfredi Abbati ministerium per Ferulam & Regulam sancti Benedicti, ut imperpetuum custodiret fideliter*. Ne' Secoli antichi s'incontrerà talvolta una fondazione di Monistero, nella quale si vieta al Vescovo l'esercitare la propria autorità su quel sacro Luogo, e su la sua famiglia. Pare nulladimeno verisimile, che il divieto s'abbia solamente da intendere quanto al dominio sopra i beni temporali de' Monaci, o nella elezione de' gli Abbati, ma non già per riguardo della giurisdizione spirituale, non dovendosi così tosto supporre ne credere, che i Vescovi ne fossero privi contro lor voglia, come già osservò eziandio il Tomassini. Ne abbiamo un chiaro riscontro da un esemplare di una Carta antichissima, trascritta dall' originale trovato da Celso Cittadini nella Città di Massa, e somministratomi dal già Senatore Buonarota Fiorentino. Questo documento altro non è, che la fondazione del Monistero di San Pietro in Palazzuolo sul territorio Lucchese, fatta da Gualfredo figlio di Ratechauffi